

COMUNE DI PONDERANO
REGOLAMENTO
PER LA COMPOSIZIONE E L'ELEZIONE DELLA COMMISSIONE DI
CUI ALLA L.R. 15.1.73 N. 3 ART. 11

ART. 1

Istituzione del servizio

E' istituito presso il Comune di Ponderano il servizio di Asilo Nido a norma della L. 6.12.1971 n. 1044 e della successiva L.R. 15.1.73 n. 3.

ART. 2

Finalità del servizio

L'Asilo Nido è una struttura socio-assistenziale che persegue finalità educative e sociali; tende a garantire ai bambini un armonico sviluppo psico-fisico ed un'adeguata educazione in stretta collaborazione con le famiglie e gli organismi sociali. Ha inoltre lo scopo di facilitare l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale.

ART. 3

Modalità di gestione e di controllo

La gestione dell'Asilo Nido Comunale rientra tra le competenze del Responsabile dell'Area di attività scolastica, sociale - assistenziale, dei servizi ausiliari e della cultura. Per individuare gli orientamenti dell'attività di gestione e per il relativo controllo, il Comune si avvale della partecipazione delle famiglie degli utenti e delle rappresentanze delle formazioni sociali organizzate esistenti nel Comune.

A tal fine presso l'Asilo Nido è costituita una Commissione composta da nove membri.

ART. 4

Composizione della Commissione e nomina dei membri

La Commissione di cui al precedente articolo è così composta:

- Sindaco o suo delegato;
- n. 2 consiglieri in rappresentanza del Consiglio Comunale, di cui uno espressione della maggioranza consiliare e uno della minoranza;

- n. 3 rappresentanti delle famiglie degli utenti da eleggersi dalle famiglie stesse;
 - n. 1 rappresentante delle formazioni sociali organizzate presenti nel Comune, da nominare dalla Giunta Comunale scegliendolo fra i nominativi di competenza del settore, che verranno segnalati a cura dell'U.S.S.L. competente per territorio;
 - n. 2 rappresentanti del Personale addetto in modo abituale all'Asilo Nido, eletti dal Personale stesso;
 - il Responsabile dell'area di attività.
- La Commissione elegge al proprio interno un Presidente secondo le modalità di cui al successivo art. 9.

ART. 5

Durata in carica della Commissione

La Commissione dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

I rappresentanti delle famiglie decadono al momento in cui perdono la qualifica di "utenti".

Con lo scadere del triennio, tutta la Commissione decade al completo e contemporaneamente.

Il triennio viene considerato dalla data di insediamento.

La Commissione decaduta resta in carica per la ordinaria amministrazione fino all'insediamento della nuova Commissione.

ART. 6

Convocazione e funzionamento della Commissione

La Commissione è convocata dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga necessario e comunque almeno due volte all'anno allorquando ciò venga richiesto da un terzo dei suoi componenti. La convocazione avviene di norma in forma scritta con ordine del giorno notificato agli interessati anche a mezzo posta almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Presidente per tali adempimenti si avvale degli Uffici comunali. La Commissione è un organo collegiale, per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole di più della metà dei presenti, salvo per le materie in cui il presente Regolamento prevede espressamente una maggioranza diversa.

Ogni membro della Commissione ha diritto di chiedere al Presidente l'iscrizione di particolari argomenti da porre all'ordine del giorno nell'ambito della commissione stessa.

I genitori utenti possono rivolgere quesiti e formulare richieste alla Commissione stessa.

Funge da Segretario della Commissione il dipendente comunale Responsabile dell'Asilo Nido.

La Commissione può richiedere la presenza del Segretario comunale quando ne richieda la consulenza.

A tal fine al Segretario Comunale deve essere sempre inviata copia dell'avviso di convocazione nei modi e nelle forme previste per i membri della Commissione.

IL Segretario Comunale non ha diritto di voto ma può esprimere, se richiesto dal presidente o dalla maggioranza dei presenti, pareri o valutazioni di ordine tecnico o giuridico in merito agli argomenti in discussione.

ART. 7

Compiti della Commissione

I compiti della Commissione di cui ai precedenti articoli sono i seguenti:

1. Predisporre il Regolamento interno e le sue eventuali modifiche, che devono essere approvate dal Consiglio comunale sentita l'U.S.S.L. competente per il territorio. Detto Regolamento deve prevedere le materie elencate all'art. 13 della L.R. 15.1.73. n. 3.
2. Controllare l'applicazione delle norme stabilite nel Regolamento interno e vigilare sul funzionamento del Nido.
3. Esaminare le domande di ammissione disponendone la accettazione a norma del Regolamento interno. Esaminare altresì la possibilità di dimettere il bambino dall'Asilo Nido con decisione motivata in caso di assenza prolungata e non giustificata.
4. Eseguire tutti gli incarichi che il Consiglio e la Giunta Comunale ritengono opportuno affidarle.

Alla Commissione sono inoltre attribuite le seguenti competenze:

- vigilare sul funzionamento complessivo dell'Asilo Nido in collaborazione con tutti gli operatori;
- promuovere incontri con le famiglie, gli operatori sociali e sanitari;
- formulare le graduatorie di ammissione all'Asilo Nido secondo le modalità e nei termini previsti dal Regolamento interno;
- formulare proposte al Consiglio Comunale in ordine alla modifica del presente Regolamento e del Regolamento interno;
- formulare proposte in ordine alla dotazione organica del Personale occorrente all'Asilo Nido;
- promuovere l'aggiornamento professionale del Personale;
- promuovere iniziative sperimentali in tema di assistenza e di educazione alla prima infanzia.

ART. 8

Inadempienza

In caso di inadempienza da parte della Commissione in relazione alle attribuzioni demandate, la Giunta Comunale avocherà a sé le funzioni delegate previo opportuno richiamo.

ART. 9

Modalità per l'elezione della Commissione

a) Elezione dei Rappresentanti delle famiglie degli utenti.

In fase di prima applicazione del presente Regolamento ovvero allo scadere del biennio di naturale durata in carica della Commissione o ancora in caso di dimissioni del Presidente o della Commissione al completo, il Sindaco convoca l'assemblea dei genitori utenti e indice le elezioni.

In caso di sostituzione di uno o più membri nel corso del biennio, la convocazione è disposta dal presidente della Commissione al completo, il Sindaco convoca l'assemblea dei genitori utenti e indice le elezioni.

In caso di sostituzione di uno o più membri nel corso del biennio, la convocazione è disposta dal presidente della Commissione e, in assenza di questi, dal delegato del Sindaco.

Detta convocazione deve essere disposta in forma scritta e deve pervenire almeno dieci giorni prima a tutti gli aventi diritto.

Sono elettori ambedue i genitori dei bambini utenti dell'Asilo Nido e, in loro assenza, chi ne fa le veci legalmente.

La lista elettorale comprendente i nominativi di tutti gli aventi diritto al voto viene fornita dal Sindaco a tutte le famiglie interessate ed affissa all'interno dell'Asilo Nido stesso.

L'elezione avviene a scrutinio segreto con schede deposte in apposita urna chiusa.

Ogni elettore ha diritto di esprimere il proprio voto per un numero massimo di candidati corrispondente al numero dei membri da eleggere.

Le operazioni elettorali avvengono presso la sede dell'Asilo Nido, l'apposito seggio elettorale rimarrà aperto un'intera giornata durante l'orario di normale apertura della struttura con l'osservanza di tutte le garanzie che l'Assemblea riterrà opportuno fissare per assicurare la correttezza della votazione.

Il seggio è presieduto dal Sindaco o da un Consigliere Comunale suo delegato. Funge da Segretario il dipendente comunale Responsabile della direzione dell'Asilo Nido, il quale redigerà pure il verbale delle operazioni elettorali, che dovrà essere immediatamente recapitato al Sindaco.

Risulta eletto chi ha riportato il maggior numero di voti validi, in caso di parità di voti il più anziano di età. La Giunta Comunale prenderà atto con proprio provvedimento delle avvenute operazioni di voto e proclamerà gli eletti.

b) Elezioni dei rappresentanti del Personale.

E' elettore il Personale addetto in modo abituale all'Asilo Nido.

L'assemblea per l'elezione dei rappresentanti è convocata dal Sindaco per iscritto almeno dieci giorni prima della data prevista per la consultazione. I rappresentanti vengono eletti a scrutinio segreto con voto limitato al numero dei membri da eleggere.

Presso l'Asilo Nido è costituito allo scopo un seggio elettorale presieduto dal Sindaco o da un consigliere comunale suo delegato. Funge da Segretario del seggio il dipendente comunale responsabile della direzione dell'Asilo Nido, il quale redigerà il verbale delle operazioni elettorali, che sarà trasmesso al Sindaco.

Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in caso di parità il più anziano di età. La Giunta Comunale ne prenderà atto con proprio provvedimento e proclamerà gli eletti.

c) Insediamento della Commissione.

In prima convocazione e allo scadere del quadriennio la Commissione viene convocata e insediata dal Sindaco entro 30 giorni dalla elezione e dalla nomina dei vari membri che la compongono.

d) Elezione del Presidente.

Il Presidente è eletto nella prima seduta tra i componenti della Commissione, con intervento di almeno i 2/3 degli stessi e a maggioranza assoluta dei votanti. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, la Commissione deve essere convocata in altra seduta che sarà valida purchè intervenga la metà dei componenti, risulterà eletto Presidente chi ha conseguito il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

Se durante il triennio viene a mancare il Presidente per decadenza o dimissioni, l'elezione per la sostituzione avviene con le stesse modalità. La sostituzione deve avvenire entro 30 giorni.

La convocazione della Commissione per l'elezione del Presidente è disposta dal Sindaco.

ART. 10

Decadenza dei membri della commissione

La decadenza dei membri della Commissione può avvenire:

- per dimissioni;
- per perdita del titolo in forza del quale gli stessi sono stati eletti o nominati;
- per assenza non giustificata in almeno tre riunioni consecutive della Commissione.

Nell'ultimo caso deve essere invitato per iscritto previo avviso dopo la seconda assenza ingiustificata.

Della decadenza, pronunciata a cura del Presidente e in assenza di questi dal delegato del Sindaco, deve essere informato il Sindaco per la presa d'atto da parte degli Organi di competenza.

Entro 30 giorni dalla presa d'atto della decadenza, si procede alla sostituzione dei membri decaduti con le stesse modalità seguite per la nomina.

I membri eletti o nominati in sostituzione di coloro che siano decaduti durano in carica sino alla naturale scadenza del mandato della Commissione ai sensi dell'art. 5.

ART. 11

Disposizioni generali

Per tutto quanto non disciplinato o non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla L.R. 15.1.73 n. 3, alla L. 6.12.71 n. 1044, al D.Lgs. 267/2000, allo Statuto del Comune di Ponderano.